

Codice A1420B

D.D. 29 settembre 2021, n. 1430

: L.R. 4/2016 art. 22 - Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Determinazione di non ammissibilità - domanda n. 743



ATTO DD 1430/A1420B/2021

DEL 29/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: : L.R. 4/2016 art. 22 – Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Determinazione di non ammissibilità - domanda n. 743

Visto l'art. 22 della L.R. 4/2016 che prevede l'istituzione di un "*Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti*";

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R – Regolamento recante: "*Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)*" pubbl. su B.U.R.P. n. 5 S1 del 2/02/2017;

vista la domanda di ammissione al Fondo per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti presentata dall'Avv. Giuseppina COSENTINO pervenuta in data 28.06.2021 prot n. 23478 e n. 23555 s.i. (n. d'ordine 743)

visto il parere negativo espresso in data 07.06.2021 (prot n. 61/2021) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulla domanda n. d'ordine 743 del 28.06.2021, inoltrata dalla Sig.ra S.V. (art. 572 – costituzione procedura n. 395/2020 RGNR richiesta ammissione per procedimento penale nel quale la Signora risulta indagata);

vista la documentazione trasmessa e conservata agli atti d'ufficio, relativa alla causa in oggetto;

considerato che la richiesta di ammissione al Fondo, relativa ad un procedimento penale nel quale la beneficiaria del contributo risulta indagata, non rappresenta la fattispecie contemplata dalle disposizioni previste dal Regolamento 3R del 30 gennaio 2017;

si ritiene che, sulla base della valutazione della documentazione prodotta, la domanda di accesso al

Fondo non sia ammissibile;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per le vittime di violenza ed ai loro figli" in particolare l'art. 22 con il quale si istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- il Regolamento 3R del 30 gennaio 2017 "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)", in particolare l'art. 3 co 1 lett. b. ;

determina

di stabilire la non ammissibilità al “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” dell’istanza presentata dall’Avv. Giuseppina COSENTINO pervenuta in data 28.06.2021 prot n. 23478 e n. 23555 s.i. (n. d’ordine 743) per nome e per conto della Sua assistita Sig.ra S.V. (art. 572 – costituzione procedura n. 395/2020 RGNR) per le motivazioni esposte in premessa.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al/la richiedente e, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

Avverso la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 del Regolamento 3R del 30 gennaio 2017, che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese